

-----

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. OGGETTO: affidamento dal 1 agosto 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

-

L'anno 2017, addì 31 del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare Municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti

Davide Ferraris - sindaco	si
Piero Ferraris	si
Remo Poloni	si
Bruno Ferraris	no
Fabrizio Camosso	si
Chiara Giacobini	si
Alberto Daffara	no
Walter Negra	si
Barbara Baladda	si

Cristoforo Enzo	si
Giuseppe Ferraris	no

Totale presenti	n°	7
-----------------	----	---

----- . -----

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Mollia dr.ssa Antonella.

Essendo legale la seduta, assume la presidenza il Sindaco, Ferraris Davide, per trattare l'argomento in oggetto.

.....

Gli Uffici propongono il seguente atto deliberativo:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 2 del DL n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone, al comma 2, che: "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DI n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune, a decorrere dal 1° luglio, potrà servirsi del ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 solo previa adozione di apposita delibera;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare dell'Ente la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Dato atto che attualmente, in questo Ente, la riscossione spontanea dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali è effettuata in proprio;

Considerato invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

Valutato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

Tenuto conto peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

Considerato, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che, invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

Ritenuto pertanto di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune, e delle entrate patrimoniali dell'Ente, con decorrenza dal 1 agosto 2017, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

Dato atto che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà, senza soluzione di continuità, ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – Riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;

## DELIBERA

2. Di affidare, dal 1 agosto 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973;
3. Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di consentire l'utilizzo del ruolo per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

## PARERI

Il Responsabile del Servizio esprime parere tecnico e contabile favorevole: f.to Agnesina

.....

A questo punto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico e contabile favorevole;

Con voti unanimi favorevoli;

## DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.